CAMERA DEI DEPUTATI N. 2972

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTA, DI SANZO, GIRELLI, MARINO, GRIPPO, D'ALFONSO

Agevolazione fiscale per l'avvio di nuove imprese o lo svolgimento di antichi mestieri e lavori tradizionali in Italia da parte di cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 17 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche volte a riconoscere e valorizzare il ruolo delle comunità italiane all'estero come componente strategica del sistema Paese non solo sotto il profilo culturale e identitario, ma anche in termini economici, produttivi e sociali. Le cittadine e i cittadini italiani residenti fuori dai confini nazionali rappresentano un patrimonio di competenze, capitali, relazioni internazionali e capacità imprenditoriali, che, se adeguatamente coinvolto, può contribuire in modo strutturale alla crescita, alla modernizzazione e alla coesione del Paese.

Le misure contenute in questa proposta di legge sono state concepite in modo specifico per gli italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e per le imprese da essi controllate e mirano a colmare un evidente vuoto, istituendo un incentivo fiscale permanente in grado di trasformare il loro legame affettivo e culturale con l'Italia in un investimento concreto in termini di impresa, occupazione e sviluppo territoriale.

L'intervento legislativo si fonda sull'idea che i cittadini italiani all'estero e le loro imprese debbano essere riconosciuti come protagonisti di una strategia di internazionalizzazione « di ritorno », in cui le esperienze maturate nei Paesi di residenza – spesso in contesti altamente innovativi e competitivi – possano essere trapiantate nel tessuto produttivo nazionale. Il rientro di un imprenditore o di un'impresa non si esaurisce infatti nella mera apertura di una sede in Italia, ma implica l'importazione di conoscenze, di modelli organizzativi avanzati, di reti internazionali di fornitura e di

distribuzione, nonché la capacità di attrarre ulteriori investimenti e competenze.

Per rendere credibile e competitivo il « fattore Italia » rispetto ad altri contesti europei e globali, è necessario affiancare agli elementi immateriali – la qualità dei territori, il valore del *made in Italy*, il capitale umano – strumenti fiscali e amministrativi che rendano più conveniente la scelta di investire o di reinvestire nel nostro Paese e riducano il livello di rischio percepito dagli operatori economici. In questa prospettiva, la proposta di legge introduce un'agevolazione fiscale sotto forma di sgravio sul reddito imponibile d'impresa, limitato temporalmente a cinque periodi d'imposta per ciascuna impresa, ma inserito in un quadro legislativo a carattere permanente, così da garantire certezza, prevedibilità e continuità alle decisioni imprenditoriali.

Il provvedimento prevede che ai cittadini italiani iscritti all'AIRE e alle imprese da questi controllate aventi la sede legale al di fuori del territorio nazionale, che avviino in Italia nuove attività imprenditoriali, sia riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile d'impresa pari al 50 per cento del reddito d'impresa prodotto nel territorio dello Stato, per ciascuno dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di effettivo avvio dell'attività economica nel territorio dello Stato. La misura è condizionata alla realizzazione di un investimento minimo pari a 1 milione di euro, soglia che garantisce il carattere economicamente significativo dell'intervento, e che è ridotta a 500.000 euro nel caso di *start-up* innovative, in coerenza con la disciplina vigente in materia di imprese ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

Un elemento centrale della proposta di legge è costituito dal legame tra l'incentivo fiscale e la nuova occupazione conseguente all'investimento. Il beneficio è infatti subordinato alla creazione, entro dodici mesi dalla data di avvio dell'attività, di almeno cinque nuovi posti di lavoro con contratto di lavoro subordinato e al mantenimento, per l'intero quinquennio agevolato, dei livelli occupazionali e di investimento dichiarati, così da evitare che l'agevolazione si traduca in un mero vantaggio fiscale privo di effettive ricadute sul tessuto sociale ed economico nazionale. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, è prevista la decadenza dal beneficio e il conseguente recupero delle imposte dovute, maggiorate degli interessi, a tutela dell'erario e dell'equità del sistema.

La principale innovazione della presente proposta di legge riguarda la scelta di riservare una quota pari al 50 per cento delle agevolazioni complessivamente fruibili alle iniziative imprenditoriali aventi ad oggetto la rivitalizzazione di antichi mestieri e lavori tradizionali, anche quando svolti mediante l'impiego di metodologie, processi produttivi o strumenti tecnologici innovativi. In tal modo, la misura coniuga l'obiettivo di attrarre nuovi investimenti con quello di tutelare e di rigenerare un patrimonio immateriale di saperi, tecniche e culture del lavoro che caratterizza in modo distintivo la storia produttiva italiana, in particolare nei borghi, nei centri storici e nelle aree interne del Paese.

La riserva del 50 per cento delle risorse annue a favore delle attività legate ai mestieri e ai lavori tradizionali consente di orientare l'incentivo verso quei progetti che, oltre a generare nuova occupazione e valore economico, contribuiscono alla trasmissione intergenerazionale dei saperi, alla salvaguardia delle filiere artigianali e agroalimentari storiche e alla valorizzazione del *made in Italy* in chiave identitaria. L'esplicito riconoscimento della possibilità di utilizzare tecnologie e metodologie innovative evita al tempo stesso che la tutela dei lavori e dei mestieri antichi assuma una dimensione meramente conservativa, favorendo invece percorsi di modernizzazione, digitalizzazione dei processi, apertura a nuovi mercati e integrazione nelle catene globali del valore, pur nel rispetto dei tratti essenziali delle tecniche e dei codici tradizionali.

Per rendere effettiva tale finalità, la proposta di legge affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, anche sulla base della classificazione ATECO e della normativa vigente in materia di artigianato, beni

culturali e patrimoni immateriali, le attività che rientrano nella categoria dei mestieri e dei lavori tradizionali, nonché i criteri per il riconoscimento della continuità con le pratiche originarie e della presenza di eventuali componenti innovative. Tale scelta consente di calibrare con precisione il perimetro applicativo della riserva, adattandolo nel tempo all'evoluzione dei settori e alle esigenze dei territori, senza irrigidire in sede legislativa un elenco che rischierebbe di diventare rapidamente obsoleto.

Dal punto di vista della finanza pubblica, la legge configura il beneficio in parola come misura permanente sottoposta a un limite di spesa annuale pari a 30 milioni di euro, con una ripartizione interna che destina il 50 per cento di tale importo alle iniziative legate ai mestieri e ai lavori tradizionali.

Sul piano della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, la proposta di legge richiama espressamente la necessità di rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato, prevedendo che il citato decreto individui i casi in cui l'incentivo rientri nel quadro del regime « *de minimis* » o di altri regimi nazionali conformi alla disciplina eurounitaria, nonché le condizioni di cumulabilità con altre misure di agevolazione. Ciò garantisce la piena compatibilità della misura con il mercato interno e consente di favorire l'integrazione con gli strumenti unionali a sostegno dell'innovazione, della transizione ecologica e digitale e della coesione territoriale, in particolare nelle aree più fragili e a rischio di spopolamento.

In conclusione, la proposta di legge non si limita a introdurre un beneficio fiscale per il rientro degli investimenti dei cittadini italiani all'estero, ma ambisce ad essere un tassello di una strategia di lungo periodo che mira a fare delle italiane e degli italiani nel mondo una vera e propria risorsa strategica per lo sviluppo del Paese. La scelta di riservare metà delle agevolazioni alla rivitalizzazione di antichi mestieri e lavori tradizionali trasforma inoltre l'incentivo in uno strumento di sviluppo che unisce l'attrazione di capitali, la creazione di lavoro di qualità, la tutela del patrimonio immateriale e la rigenerazione dei territori, rafforzando il legame tra l'Italia e le comunità italiane nel mondo e contribuendo a una crescita sostenibile, inclusiva e coerente con la storia e l'identità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di favorire il rientro in Italia del capitale umano costituito dai cittadini residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), incentivando tali soggetti, mediante un'agevolazione fiscale, ad investire nella creazione e nello sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel territorio nazionale, con particolare riguardo alla valorizzazione dei siti di interesse ambientale e culturale riconosciuti a livello regionale, nazionale o internazionale.

2. La presente legge persegue, altresì, la finalità di promuovere la rivitalizzazione di antichi mestieri e lavori tradizionali, anche mediante l'adozione di metodologie, processi e tecnologie innovative, destinando a tale finalità una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate per l'agevolazione di cui al comma 1.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e beneficio fiscale)

1. In deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai cittadini italiani iscritti nell'AIRE, nonché alle imprese da essi controllate, aventi sede legale al di fuori del territorio dello Stato, che avviano nel territorio nazionale una nuova attività economica ovvero trasferiscono nel medesimo territorio un'attività economica già esercitata all'estero, è riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile d'impresa pari al 50 per cento del reddito d'impresa prodotto nel territorio dello Stato, per ciascuno dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di effettivo avvio dell'attività

economica nel territorio dello Stato, a condizione che l'investimento complessivo effettuato nei cinque anni successivi sia di importo non inferiore a euro 1.000.000 ovvero, nel caso di *start-up* innovativa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di importo non inferiore a euro 500.000. La deduzione non può determinare né incrementare una perdita fiscale.

2. Ai fini del comma 1, per effettivo avvio dell'attività economica nel territorio dello Stato si intende l'inizio dell'effettiva operatività dell'impresa, comprovato dall'esercizio dell'attività economica, dalla disponibilità di un'idonea struttura organizzativa nel territorio nazionale e dall'effettuazione di operazioni attive e passive a essa inerenti.

3. Il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato all'assunzione, entro dodici mesi dalla data di inizio dell'attività, di almeno cinque lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. Una quota pari al 50 per cento delle risorse destinate al beneficio di cui al comma 1 è riservata alle imprese aventi ad oggetto la rivitalizzazione di antichi mestieri e lavori tradizionali, anche qualora questi siano esercitati mediante l'impiego di metodologie, processi produttivi o strumenti tecnologici innovativi. Qualora le risorse di cui al primo periodo non siano state integralmente utilizzate, i residui possono essere destinati alle altre attività ammesse al beneficio di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 4.

5. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono individuate, tenendo conto della classificazione ATECO e della normativa vigente in materia di artigianato, beni culturali e patrimoni immateriali, le attività che rientrano nella categoria dei mestieri e lavori tradizionali di cui al comma 4, nonché i criteri per il riconoscimento del loro carattere di continuità con le pratiche produttive originarie, anche ove svolte mediante l'impiego di componenti innovative.

6. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile, per i medesimi periodi d'imposta, con altre agevolazioni fiscali aventi natura di aiuto di Stato applicate al reddito d'impresa, fatte salve le ipotesi di cumulabilità consentite dalla normativa dell'Unione europea e individuate dal decreto di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Monitoraggio dell'erogazione dell'agevolazione)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora l'erogazione dell'agevolazione di cui all'articolo 2 e i suoi effetti sulla base dei criteri e dei dati informativi di cui all'articolo 4, assicurando la chiusura automatica dell'accesso al beneficio al raggiungimento del limite di spesa per ciascun anno, distintamente per la quota generale e la quota riservata di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento delle adesioni, agli effetti economici e occupazionali rilevati e alle risorse disponibili, l'importo del limite di spesa annuale può essere aggiornato ogni tre anni.

Art. 4.

(Decreto attuativo)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui all'articolo 2, anche ai fini del coordinamento con le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i criteri di verifica degli investimenti e dei livelli occupazionali previsti dall'articolo 2, le modalità di monitoraggio e di controllo nonché gli obblighi informa-

tivi a carico dei beneficiari dell'agevolazione di cui all'articolo 2;

c) i criteri specifici di individuazione e di valutazione delle attività di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, nonché le modalità di accertamento della loro continuità con i mestieri e i lavori tradizionali e delle loro eventuali componenti innovative;

d) i termini e le modalità per la fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 2, anche mediante l'utilizzo nella dichiarazione dei redditi o in compensazione;

e) le procedure per l'eventuale calcolo del riparto *pro quota* del beneficio di cui all'articolo 2, tenendo conto del limite di spesa per ciascun anno stabilito dall'articolo 7 e della riserva del 50 per cento di cui all'articolo 2, comma 4;

f) i casi di applicazione del regime « *de minimis* » e degli altri pertinenti regimi quadro nazionali conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché le condizioni di cumulabilità con altre misure di agevolazione e gli eventuali obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 5.

(Mantenimento dei requisiti e decadenza dall'agevolazione)

1. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 2 è subordinato al mantenimento, per il periodo a cui questo si riferisce, dei livelli di investimento dichiarati e di un numero di lavoratori assunti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo almeno pari a quello iniziale.

2. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'agevolazione e il recupero delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 4.

3. Il decreto di cui all'articolo 4 individua altresì i casi di cessazione anticipata dell'attività, di trasformazione societaria, di

cessione dell'azienda o di rami dell'azienda e le relative conseguenze ai fini del mantenimento o della decadenza dall'agevolazione.

Art. 6.

(Compatibilità con il diritto dell'Unione europea)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 2 è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'erogazione dell'agevolazione di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.